



**Città Metropolitana di Roma Capitale**

**Dipartimento 04 Servizio 00**

**Servizi di Tutela e valorizzazione dell'ambiente**

**e-mail: [dipartimentoIV@cittametropolitanaroma.gov.it](mailto:dipartimentoIV@cittametropolitanaroma.gov.it)**

**Proposta n. 99906325  
del 21/12/2015**

**RIFERIMENTI CONTABILI**

Atto Privo di Rilevanza Contabile

Responsabile dell'Istruttoria  
dott.ssa Francesca Patanè

Responsabile del Procedimento  
dott. Alessandro Iacucci

**Determinazione firmata digitalmente da :**  
- Il Dirigente Servizio 00 Dipartimento 04  
quale centro di responsabilita'  
in data 22/12/2015

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**R.U. 6245 del 22/12/2015**

**Oggetto: Modifica consistente nella **Revoca Parziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale DD RU 10374 del 30/12/2011** e successive integrazioni Impresa: BASF ITALIA S. P. A Sede legale: Via Marconato, 8 - 20031 Cesano Maderno (Milano); Stabilimento: Via di Salone, 245 - 00131 - Roma**

**IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO**

**Dott.ssa Maria ZAGARI**

Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i da dott.ssa Francesca Patanè e dal responsabile del procedimento dott. Alessandro Iacucci;

VISTO

Il Titolo III-bis del Decreto Legislativo n. 152/06 che disciplina l'Autorizzazione Integrata Ambientale, con particolare riferimento all'art. 29-nonies;

PREMESSO CHE:

con D.D. RU 10374/2011 del 30/12/2011, la BASF ITALIA S.p.A. (già Srl - nel seguito Gestore) è stata autorizzata all'esercizio dell'attività IPPC:

- codice 4.2.d – impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base, quali sali, cloruro di ammonio, clorato di potassio, carbonato di potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato d'argento;
- codice 4.1.g – impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base come composti organometallici;
- codice 2.5.a – impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici;

e, quale attività connessa, ai sensi della parte seconda del D.Lgs.152/06, quella relativa all'ossidazione termica dei rifiuti (pericolosi e non pericolosi) di catalizzatori esausti associata a trattamento idrometallurgico per l'ottenimento delle forme metalliche utili ad essere inserite nel processo industriale esercito dalla BASF al fine di ottenere catalizzatori.

con DD R.U. 5508 del 7/8/2012 il provvedimento di AIA è stato rettificato ed integrato, nella parte dell'allegato tecnico e PMC, relativamente alla nomenclatura di alcuni punti di emissione in atmosfera, alle prescrizioni in merito ad alcuni scarichi parziali dell'istallazione, allo scarico di acque reflue domestiche per il quale è stato previsto l'allaccio in pubblica fognatura, alle prescrizioni in merito alla gestione dei rifiuti in regime di deposito temporaneo e in regime di R12;

con DD R.U. 1224 del 06/03/2013 il provvedimento di AIA è stato ulteriormente rettificato ed integrato e, a seguito delle modifiche non sostanziali intervenute, sia l'allegato tecnico che il PMC sono stati integralmente sostituiti, contemplando all'interno dell'AIA il processo di Raffinazione del Rodio, la produzione di catalizzatori Platino – Nichel su carbone in polvere, la produzione di catalizzatori Platino – Molibdeno su carbone in polvere, autorizzando la modifica del camino E7 e la proposta di ottimizzazione del trattamento delle acque di processo, provvedendo ad aggiornare le prescrizioni autorizzative relative ad alcune emissioni in atmosfera, ed alcuni scarichi idrici nonché relative alla gestione dei rifiuti.

con DD R.U. 6593 del 20/11/2013 il provvedimento di AIA è stato ulteriormente rettificato ed integrato e, a seguito delle modifiche non sostanziali intervenute relative all'incremento dei rifiuti da sottoporre ad ossidazione termica inserendo anche i rifiuti liquidi ed alla relativa sostituzione del forno flakt 2, integrazione nell'atto autorizzativo dei punti di emissioni rientranti tra le attività in deroga di cui all'art 272 c1 del D.Lgs152/06, inserimento di serbatoi quali presidi ambientali a monte degli scarichi più critici, modifica aree di stoccaggio rifiuti e relativi CER.

con DD R.U. 3169 del 06/06/2014 è stata sospesa l'autorizzazione relativamente all'utilizzo

dell'area di deposito temporaneo 01.

con DD R.U. 6918 del 09/12/2014 è stata autorizzata l'attività connessa relativa alla gestione delle termocoppie.

con DD R.U. 1028 del 16/03/2015, a seguito della sentenza del TAR Lazio n°. 10949/2014-01611/2014 è stato revocato quanto previsto con la DD R.U. 6593 del 20/11/2013 relativamente a:

- punto 1 delle premesse che inerisce l'incremento dei quantitativi di rifiuti trattabili presso lo stabilimento di Via di Salone e tutto ciò ad esso connesso;
- punto 5 delle premesse che tratta della sostituzione dell'esistente forno Flakt 2 con altro forno idoneo al trattamento di rifiuti liquidi;

Relativamente agli scarichi idrici allo stato attuale si rileva che:

- lo scarico parziale AI6 è sospeso a seguito della diffida prot. 39150 del 20/03/2014
- con DD R.U. 4817 del 25/08/2014 è stata sospesa l'autorizzazione relativamente agli scarichi SF1 e AI3 (scarichi successivamente consentiti solo se le sostanze clorate e bromate fossero sotto il limite di rilevabilità), all'impianto di prima pioggia e il relativo scarico posto sotto sequestro dall'autorità giudiziaria.
- lo scarico parziale AI2 è allo stato attuale sospeso con DD R.U. 4817 del 25/08/2014;

PREMESSO, altresì, che a seguito dell'istanza presentata dal Gestore con nota 15/EHS/039 (prot. Città Metropolitana di Roma Capitale n. 76995 del 29/05/2015), e della conferenza dei servizi preliminare, è stato rilasciato nulla osta con nota 156154 del 19/10/2015 alla sperimentazione del processo pilota relativo alla produzione del Platino Colloidale che ad oggi è in esecuzione.

Preso Atto che con nota 15/EHS/083, acquisita al prot. 182898 del 25/11/2015, il Gestore, a seguito della nota della Città Metropolitana di Roma Capitale prot. 171659 del 11/11/2015, ha dettagliato le tempistiche di dismissione dei Reparti Incenerimento e Raffinazione presenti nell'istallazione di Via di Salone 245, ufficializzando così l'intenzione di dismettere tali reparti.

Preso atto delle riserve presentate dal Gestore circa le tempistiche proposte nella nota sopra richiamata, relative a possibili slittamenti dovuti a trattative sindacali in corso che potrebbero differire i tempi di chiusura dei reparti Forni e Raffinazione, ma che il Gestore si è comunque impegnato a comunicare eventuali modifiche del cronoprogramma proposto.

Ritenuto opportuno (nelle more di una rivisitazione completa del provvedimento AIA conseguente alle modifiche impiantistiche che verranno poste in essere dal Gestore a seguito della chiusura dei reparti Forni e Raffinazione) procedere alla revoca di talune attività autorizzate in AIA e contestualmente aggiornare, ai fini del controllo, sia l'Allegato Tecnico che il PMeC eliminando gli adempimenti e prescrizioni non più pertinenti alle attività svolte e autorizzate con l'AIA D.D. RU 10374/2011 del 30/12/2011 e ss.mm.ii., in quanto attinenti alle attività che il Gestore ha comunicato di dismettere.

Ritenuto, pertanto, necessario modificare il provvedimento AIA D.D. RU 10374/2011 del 30/12/2011 e ss.mm.ii, revocandolo parzialmente nella parte relativa all'attività IPPC 2.5.a, consistente nella raffinazione idrometallurgica dei rifiuti ritirati da terzi ed autoprodotti, e all'attività

tecnicamente connessa consistente nell'incenerimento di rifiuti a base di catalizzatori esausti contenenti metalli preziosi;

Ritenuto, altresì, necessario eliminare dall'Allegato Tecnico qualsiasi riferimento relativo alle attività dei reparti Forni e Raffinazione che saranno dismessi, modificando o eliminando le seguenti prescrizioni, come risulta dal nuovo Allegato Tecnico, allegato al presente provvedimento:

#### EMISSIONI IN ATMOSFERA

- Prescrizione 23 (Emissione E6, Emissione E7, Emissione E18, Emissione E28, Emissione E30, Emissione E45), Prescrizione 24 (Emissione E7, Emissione E52), Prescrizione 25, Prescrizione 26, Prescrizione 27, Prescrizione 28, Prescrizione 29, Prescrizione 30, Prescrizione 31, Prescrizione 32, Prescrizione 33 ;

#### EMISSIONI IN ACQUA

- Prescrizione 44 (scarico Parziale AI2), Prescrizione 47 (scarico Parziale AI2) ;

#### RIFIUTI

- Prescrizione 63, Prescrizione 64, Prescrizione 69, Prescrizione 78, Prescrizione 79, Prescrizione 80, Prescrizione 81, Prescrizione 83, Prescrizione 84, Prescrizione 84 BIS, Prescrizione 85, Prescrizione 86, Prescrizione 87, Prescrizione 88, Prescrizione 88 BIS, Prescrizione 90.

Ritenuto, pertanto, necessario eliminare dal PMeC qualsiasi riferimento relativo alle attività dei reparti Forni e Raffinazione che saranno dismessi e alle loro emissioni nell'ambiente, modificando o eliminando le seguenti Tabelle, come risulta dal nuovo PMeC allegato al presente provvedimento: Tabella C1, Tabella C5, Tabella C6, Tabella C7, Tabella C9, Tabella C11, Tabella rifiuti provenienti dall'esterno, Tabella Rifiuti autoprodotti recuperati all'interno, Tabella rifiuti prodotti non recuperati all'interno, Tabella Controlli sui Macchinari, Tabella interventi di manutenzione ordinaria, tabella punti critici degli impianti e dei processi produttivi, Tabella Interventi di manutenzione sui punti critici;

Ritenuto, altresì, opportuno, alla luce della dismissione dei reparti di gestione rifiuti, eliminare tutte le identificazioni CER riferite agli ordinali 19 in quanto allo stato l'insediamento BASF effettua lavorazioni proprie ed esclusive degli insediamenti industriali dediti alla produzione di sostanze inorganiche ed organiche, e pertanto dal PMeC - Tabella rifiuti prodotti non recuperati all'interno - sono eliminati i codici CER 190110\*, 190805, 190814, 191203.

In attesa della rivisitazione dell'AIA la società BASF dovrà identificare e classificare i rifiuti prodotti secondo i criteri riportati nell'allegato D alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.e ii.

Qualsiasi altra componente impiantistica collegata alla sezione di incenerimento e di raffinazione riportata nell'allegato tecnico e nel PMeC si intende soppressa anche se non riportata tra i punti prescrittivi dell'Allegato Tecnico e tabelle del PMeC sopra richiamati, fatta eccezione per le componenti impiantistiche e le emissioni utilizzate per la sperimentazione della produzione del platino colloidale.

Resta fermo quanto disposto con le DD R.U. 3169 del 06/06/2014, DD R.U. 6918 del 09/12/2014, DD R.U. 4817 del 25/08/2014 e con la diffida prot. 39150 del 20/03/2014.

Ritenuto, allo stato attuale, di non intervenire riguardo all'attività di gestione rifiuti effettuata dalla

BASF nel sito di via di Salone 245 di cui alla DD R.U. 6918 del 09/12/2014, atteso che è in itinere la procedura amministrativa attivata con nota trasmessa alla Società con prot. 171659 del 10/11/2015.

Ritenuto opportuno eliminare qualsiasi riferimento alla Provincia di Roma all'interno dell'Allegato Tecnico e del PMeC sostituendolo con la Città Metropolitana di Roma Capitale.

Preso atto della comunicazione inoltrata alla Società prot. 191447 del 09/12/2015 con cui è stata richiesta la documentazione necessaria per procedere alla rivisitazione completa dell'AIA a seguito della ristrutturazione aziendale.

Vista la comunicazione prot. 191454 del 09/12/2015 di avvio del procedimento di modifica consistente nella revoca parziale dell'AIA, inviata ai sensi della L.241/90.

Vista la nota della Basf Italia SpA prot. 15/EHS/092, acquisita al prot. 196887 del 17/12/2015, con la quale la ditta ritiene di non osservare nulla relativamente all'avvio del procedimento di modifica parziale dell'AIA.

Vista la nota della Soc. Basf Italia SpA, acquisita da questa Amm.ne al n. di prot. 196130 del 16/12/2015 con la quale la Società ha comunicato di aver iniziato in data 16/12/2015 le attività per la fermata definitiva dei forni.

Preso atto che il Direttore di Dipartimento ha apposto il visto di conformità agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 16, comma 4, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi" dell'Ente, approvato con Deliberazione G. P. n. 1122/56 del 23 dicembre 2003;

Visto l'art. 151, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i.

Visto l'art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ;

## DETERMINA

**per quanto indicato in premessa,**

**1. di revocare nell'autorizzazione AIA DD RU 10374 del 30/12/2011 e successive integrazioni di cui alla DD. R.U. 5508 del 7/8/2012 e DD R.U. 1224 del 06/03/2013, DD R.U. 6593 del 20/11/2015:**

- o l'attività IPPC 2.5.a - relativa alla raffinazione idrometallurgica dei rifiuti ritirati da terzi ed autoprodotti;**
- o l'attività tecnicamente connessa consistente nell'incenerimento di rifiuti a base di catalizzatori esausti contenenti metalli preziosi;**

**2. di fissare la chiusura del Reparto Incenerimento al 1° gennaio 2016 e la chiusura del reparto**

**Raffinazione delle Ceneri ottenute dal trattamento termico e di ogni altro tipo di rifiuto autoprodotta o già ricevuta da terzi e trattabile nel reparto di raffinazione al 31 gennaio 2016.**

Fino a tali date la Società è tenuta al rispetto delle prescrizioni contenute nelle previgenti autorizzazioni AIA;

3. di sostituire, secondo le tempistiche indicate al Punto 2 del presente provvedimento l'allegato Tecnico e il PMeC dell'AIA con quelli allegati al presente provvedimento;
4. di prescrivere alla società BASF, per quanto riportato in premessa in attesa della rivisitazione dell'AIA, a far data dalla dismissione del reparto forni (01/01/2016) e del reparto raffinazione (31/01/2016), di procedere di ridefinizione dei CER 190110\*, 190805, 190814, 191203 secondo i criteri riportati nell'allegato D alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.e ii. e di darne comunicazione alla Città Metropolitana di Roma Capitale e all'ARPA Lazio entro 60gg. dal rilascio del presente provvedimento;
5. di fare salve tutte le condizioni, le prescrizioni e la validità della DD RU 10374/11, della DD R.U. 5508/12, della DD R.U. 1224/13 e della DD R.U. 6593/13 nei punti non trattati nel presente atto;
6. che tutte le fasi di dismissione delle sezioni di incenerimento e raffinazione dovranno essere effettuate nel pieno rispetto della normativa ambientale sanitaria e di sicurezza nei luoghi di lavoro, rimanendo in capo al gestore la responsabilità della corretta gestione di tali fasi

## **DISPONE**

1. la trasmissione di copia del presente provvedimento al Comune di Roma Capitale, all'ARPA Lazio - Sezione provinciale di Roma, alla Regione Lazio - Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli, alla Regione Lazio Area Rifiuti, alla ASL RM/B, all'Autorità di Bacino Fiume Tevere, all'A.R.D.I.S.;
2. di individuare la Città Metropolitana di Roma Capitale - Dipartimento IV "Servizi di tutela e valorizzazione dell'Ambiente" - Direzione sita in via Tiburtina, 691 – 00159 – Roma, il luogo presso il quale sono depositati i documenti e gli atti inerenti il procedimento, a fine di pubblica consultazione.

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Città Metropolitana di Roma Capitale e pertanto non assume rilevanza contabile.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al TAR del Lazio entro 60 giorno dall'avvenuta notifica oppure ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica.

**IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO**  
**Dott.ssa Maria ZAGARI**